



41
122

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. . . .

Prot. n.

OGGETTO:

Approvazione degli schemi di regolamento di esercizio per impianti funiviari monofune a collegamento temporaneo dei veicoli, a collegamento permanente, funivia a va e vieni nonché per sciovia. L.P. 21 aprile 1987, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

B

1 FEB. 2019

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Relatore:

ROBERTO FAILONI

4 P. 1.

M6

L'articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, legge sugli impianti a fune, approvato con D.P.G.P. dd. 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg., avente ad oggetto: "Integrazione del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl., dd. 22 settembre 1987, per la parte riguardante l'applicazione dell'articolo 27, comma 2, della L.P. 7/87, recante disposizioni per la gestione dell'impianto e per la nomina, le mansioni, gli obblighi ed i requisiti dei tecnici responsabili e del personale addetto all'esercizio"; prevede che il tecnico responsabile degli impianti a fune, così come definito all'articolo 2 del medesimo regolamento, provveda alla redazione del regolamento di esercizio dell'impianto funiviario di cui è responsabile, sulla base dello schema tipo predisposto dal Servizio Impianti a fune e piste da sci della Provincia (SIF).

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 4, del medesimo regolamento, prevede inoltre che il concessionario presenti al SIF, per l'approvazione, il regolamento sopraccitato.

L'articolo 30 della legge provinciale sugli impianti a fune, prevede infine che con deliberazione della Giunta provinciale, siano approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari, stabilendo che qualora le medesime non venissero approvate, si applichino le corrispondenti normative statali.

Premesso quanto sopra, va rilevato che con decreto direttoriale del Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dd. 11 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 118, del 23 maggio 2017, sono state emanate in sede nazionale, disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.

Considerato che in assenza di disposizioni provinciali, come previsto dal sunnominato articolo 30 della legge provinciale sugli impianti a fune, si rendono direttamente applicabili le suddette norme nazionali, si ritiene di provvedere, con l'approvazione dei presenti schemi di regolamento di esercizio, a dare disposizioni per la regolamentazione in merito a quanto considerato dal regolamento di esercizio statale, anche in un'ottica di semplificazione e di personalizzazione degli adempimenti necessari per il corretto svolgimento del trasporto pubblico.

Al riguardo va premesso che con deliberazione della Giunta provinciale numero 2113, dd. 7 dicembre 2017, si era provveduto all'approvazione di una prima bozza di schema di regolamento, in particolare per gli impianti funiviari ad ammortamento temporaneo dei veicoli, che viene sostituita dalla versione qui allegata, in base alla revisione attuata.

Successivamente, anche in considerazione della necessaria elaborazione degli schemi di regolamento anche per gli altri tipi di impianto, è stata costituita un'apposita commissione di studio, composta da tecnici interni ed esterni all'amministrazione provinciale, esperti del settore.

Tale commissione ha provveduto ad elaborare i nuovi schemi di regolamento che si intende approvare con il presente provvedimento ed in particolare i seguenti:

- a) schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della funivia monofune a collegamento temporaneo;
- b) schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della funivia monofune a collegamento permanente;
- c) schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della funivia a va e vieni;
- d) schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della sciovia.

Le bozze di schema di regolamento sopraindicate sono state trasmesse ai referenti delle associazioni di categoria dei concessionari funiviari e dei tecnici responsabili, con nota prot. n. 606240, dd. 16 ottobre 2018, per la presentazione di eventuali osservazioni.

In merito non sono pervenute formali considerazioni e rilievi da parte di questi ultimi, ragione per cui si intende provvedere all'approvazione degli elaborati sopraindicati ed allegati alla presente deliberazione.

Si ribadisce peraltro come il contenuto degli schemi, che si intende approvare, possa essere modificato dai singoli concessionari, in relazione alle specifiche necessità e sulla base delle disposizioni normative in vigore.

Considerato quanto sopra e vista la necessità di provvedere all'approvazione delle proposte in oggetto, onde consentire l'adozione dei relativi atti da parte dei concessionari entro la scadenza del 7 giugno 2019, come previsto dal punto 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017, anzitutto, si ritiene di provvedere all'approvazione di quanto indicato.

Tutto ciò premesso;

la Giunta provinciale

- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e relative modificazioni ed integrazioni;
- visto il regolamento di esecuzione della medesima, di cui al D.P.G.P. 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg.;
- visto il regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, come previsto alla lettera a), comma 1., dell'articolo 5, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, approvato con D.P.G.P. dd. 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg., gli allegati ~~schemi di~~ regolamento di esercizio dei seguenti impianti funiviari:
 - a) "Schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della funivia monofune a collegamento temporaneo";
 - b) "Schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della funivia monofune a collegamento permanente";
 - c) "Schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della funivia a va e vieni";
 - d) "Schema di regolamento di esercizio di impianto in servizio pubblico della sciovia";
- 2) di revocare, a far conto dalla data di esecutività del presente provvedimento, lo schema di regolamento di esercizio per impianti funiviari monofune a collegamento temporaneo dei veicoli, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2113, dd. 7 dicembre 2017;
- 3) di stabilire che l'approvazione dei singoli regolamenti di esercizio, come previsto alla lettera b), del comma 1., dell'articolo 4, del regolamento indicato al punto 1), che dovranno essere presentati dai concessionari al SIF per l'approvazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della prossima stagione estiva ovvero di quella invernale 2019, a seconda del tipo di esercizio, sarà effettuata dal Dirigente del Servizio Impianti a fune e piste da sci con proprio provvedimento;

4) di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano nuove entrate o spese, ovvero aumenti o diminuzioni di quelle già assunte.

IL DIRIGENTE
dott. Silvio Dalmaso



AC

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema regolamento funivia monofune a collegamento temporaneo

002 Schema regolamento funivia monofune a collegamento permanente

003 Schema regolamento funivia a va e vieni

004 Schema regolamento sciovia